

COMUNE DI SPRESIANO
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI

- Delibera C.C. n° 2 del 31.01.2008: "Regolamento comunale per la concessione della gestione di impianti sportivi comunali - Approvazione"

Art. 1 Oggetto

Con il presente regolamento vengono disciplinate le condizioni di concessione in gestione ad associazioni e società sportive dilettantistiche degli impianti sportivi comunali.

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

Resta naturalmente salva la facoltà del Comune di gestire direttamente gli impianti sportivi del territorio.

Art. 2 Finalità

Con le concessioni disciplinate dal presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) Concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dalle strutture sportive;
- b) Dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs.18/08/2000, n.267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) Concorrere alla realizzazione sul territorio di attività con i progetti del Comune e con le altre associazioni;
- d) Ottenere una conduzione degli impianti economicamente più vantaggiosa rispetto alla gestione diretta da parte del Comune.

Art. 3 Criteri per la concessione

La concessione degli impianti sportivi in oggetto potrà avvenire esclusivamente a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, affiliate al CONI o agli Enti di promozione sportiva che possiedano un atto costitutivo ed uno Statuto e si trovino nelle condizioni di cui all'art.90 della legge n. 289/2002 e che abbiano sede od operino con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel territorio comunale.

La concessione può essere effettuata anche a favore di associazioni di società ed associazioni aventi i requisiti di cui sopra, fermo restando la partecipazione maggioritaria di associazioni e società sportive senza fine di lucro.

Sono inoltre condizioni necessarie per l'instaurazione del rapporto di concessione:

- la partecipazione ai campionati indetti da Federazioni od Enti di promozione sportiva;
- lo svolgimento dell'attività sportiva di base;
- l'assenza di pendenze con l'Amministrazione comunale.

Art. 4 Scelta del concessionario

La scelta del concessionario verrà operata sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente di seguito indicati:

- progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione ed eventuali progetti collaterali;
- impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo – formativi realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione comunale insieme alle associazioni ed enti interessati;
- valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;

- la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di riferimento.

Laddove non si addivenga all'individuazione di un concessionario che soddisfi le condizioni di cui all'art.4 e ai commi precedenti del presente articolo, l'Amministrazione provvederà alla scelta con procedimento ad evidenza pubblica.

Art. 5 Procedimento di concessione

La concessione avverrà previa approvazione, da parte della Giunta comunale, di apposita convenzione, a titolo gratuito, così come previsto dal comma 25 dell'art. 90 della legge n. 289/2002.

Art. 6 Contenuto generale della convenzione

L'affidamento della gestione dell'impianto sportivo dovrà avvenire mediante convenzione, a titolo gratuito, indicante per ogni impianto:

- oggetto della convenzione;
- descrizione dell'impianto;
- disciplina dei lavori di manutenzione ordinaria: i lavori di manutenzione ordinaria, salvo diverse e motivate esigenze da esplicitarsi in convenzione, dovranno essere a carico del concessionario;
- spese di gestione: le spese di gestione (quali ad esempio utenze energetiche e telefoniche), salvo diverse e motivate esigenze da esplicitarsi in convenzione, dovranno essere a carico del concessionario;
- durata della convenzione: la durata della convenzione non potrà eccedere gli anni dieci dalla data di stipula. Nel caso in cui la durata superi gli anni due dovrà essere garantito il recesso unilaterale da parte dell'Amministrazione comunale per mutate e giustificate esigenze ed interessi da tutelare;
- eventuali opere di manutenzione straordinaria che dovranno essere, di volta in volta, concordate tra le parti sulla base di specifici progetti approvati dall'ufficio tecnico comunale, che monitorerà costantemente la loro realizzazione. Tali interventi potranno essere oggetto di contribuzione o concorso spese da parte del Comune;
- entità di eventuale contributo da corrisondersi da parte dell'Amministrazione comunale in base alle esperienze di utilizzo dell'impianto nonché delle potenzialità e progettualità proposte dal gestore;
- uso pubblico dell'impianto;
- attività sociale ed eventuale possibilità di finanziare progetti specifici svolti in collaborazione con gli Uffici comunali;
- assicurazioni;
- fideiussione (ove si ritenga necessaria);
- responsabilità del gestore: a tal fine si rinvia a quanto previsto al successivo articolo 9;
- tariffe: qualora vi sia l'applicazione di tariffe le stesse e gli eventuali aggiornamenti dovranno essere comunque sempre comunicati al Comune;
- verifiche, controlli, indicatori sull'andamento della gestione;
- sicurezza;
- cause di risoluzione della convenzione e clausola risolutiva espressa;
- facoltà di recesso dell'Amministrazione comunale;
- eventuali autorizzazioni per bar, ristorante ed altre strutture a rilevanza economica connesse all'impianto;

- subappalto: dovrà essere espressamente stabilito il divieto di subappaltare o di cedere “il contratto” in qualsivoglia forma. Inoltre dovrà essere stabilito il divieto di far gestire a terzi l'impianto oggetto dell'affidamento o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca dell'affidamento;
- riconsegna dell'impianto;
- controversie: dovrà essere espressamente esclusa la competenza arbitrale;
- spese contrattuali.

Art. 7 Ulteriori obblighi a carico del concessionario

Oltre a quanto stabilito al precedente articolo 6, si precisa quanto segue:

- a) il concessionario, per tutte le attività per le quali è richiesto personale specializzato, dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente;
- b) il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del Concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario;
- c) Il concessionario deve comunicare all'Amministrazione comunale l'organigramma delle cariche sociali nonché ogni variazione dei medesimi;
- d) I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione comunale, tramite i suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione;
- e) Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione comunale;
- f) La responsabilità dell'impianto durante l'eventuale utilizzo di ore o giornate da parte di Società o Gruppi sportivi resta in capo al concessionario;
- g) L'affidatario si obbliga a rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla legge; per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per danni che possano derivare al personale stesso e per i danni che detto personale possa causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- h) Resta a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte, tasse ed assicurazioni relative all'impianto gestito.

Art. 8 Gestione economica

A fini notiziali, entro il mese di marzo di ogni anno, il Concessionario deve presentare all'Amministrazione comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, coincidente con l'anno solare.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e deve contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario

Art. 9 Responsabilità del gestore

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'impianto sportivo gestito, salvo che non provi che tali danni siano da

imputarsi a caso fortuito o forza maggiore. A tal fine, al termine della gestione, si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al momento della consegna dell'impianto.

L'affidatario solleva altresì l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Concessionario è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative

Art. 10 Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 11 Norme finali

Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.